

CIRCOLARE N. 3/E del 21/02/2020
CHIARIMENTI IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE
TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI AI CORRISPETTIVI
GIORNALIERI

L'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 3/E/2020 del 21/02/2020, con cui ha fornito diversi chiarimenti in merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, che dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i soggetti di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972.

Documento commerciale

L'emissione del documento commerciale, a differenza della fattura, non è sempre correlata al momento di effettuazione dell'operazione come definita ai fini Iva ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi che deve essere contenuta nel documento commerciale (la cui disciplina è contenuta nel D.M.

10.12.2016). Sul punto l'Agenzia, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, ritiene che la descrizione possa essere sintetica ma sufficiente ad identificare il servizio o il bene, e fornisce l'esempio di un ristorante che indica nel documento commerciale "primo, secondo, dolce", o più sinteticamente "pasto completo". Il chiarimento si è reso opportuno poiché tra gli operatori commerciali si era diffusa parecchia incertezza sul punto, e la posizione dell'Agenzia è in linea con le abitudini già in essere nella gestione dello scontrino fiscale emesso fino allo scorso 31 dicembre 2019.

Di particolare interesse sono i chiarimenti in merito al rapporto tra fattura e documento commerciale, in quanto quest'ultimo documento, a differenza della fattura, deve essere emesso per le prestazioni di servizi a prescindere dalla circostanza che sia realizzato il momento di effettuazione dell'operazione (coincidente, ai fini Iva, con il pagamento del corrispettivo), evidenziando la circostanza che il corrispettivo non è stato riscosso.

L'Agenzia, senza pretesa di esaustività, schematizza alcune situazioni distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Cessioni di beni:

all'atto della cessione dei beni, che ai fini Iva avviene al momento della consegna è possibile emettere in alternativa emettere:

- ✓ il documento commerciale
- ✓ la fattura immediata nei 12 giorni successivi (sia nel caso in cui la richieda il cliente, sia che il cedente la emetta volontariamente anche al fine di "evitare" la gestione dei corrispettivi telematici). In tal caso sarebbe consigliabile il rilascio al cliente di una quietanza ex art. 1199 c.c., priva di rilevanza fiscale, mediante la quale attestare di aver percepito il compenso per la prestazione eseguita.
- ✓ la fattura differita (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), con emissione all'atto della cessione del documento commerciale quale documento idoneo al differimento.

Nel caso cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento sarà necessario emettere un documento commerciale con l'indicazione di "corrispettivo non pagato".

Al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA - e l'esercente potrà dare

evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

Prestazioni di servizi:

si applicano le stesse regole appena descritte per le cessioni di beni nel caso in cui il corrispettivo sia incassato contestualmente all'ultimazione della prestazione (in quanto è integrato il momento di effettuazione dell'operazione), mentre nel caso in cui, a fronte dell'ultimazione della prestazione, non sia incassato il corrispettivo, la circolare precisa che si può procedere, alternativamente, nei seguenti modi:

- ✓ emissione del documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", e nel successivo momento di incasso del corrispettivo sarà emesso un ulteriore documento commerciale (rilevante ai fini della deduzione dell'imposta) richiamando gli elementi identificativi di quello precedentemente emesso oppure una fattura differita
- ✓ emissione di fattura immediata (anticipando il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva), nel qual caso non si rende necessaria l'emissione del documento commerciale;

Infine, l'Agenzia precisa che, al pari di quanto già era previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, anche per il documento commerciale è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo.

Sanzioni applicabili

Sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in materia di corrispettivi telematici. Nel caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei dati, così come nel caso di memorizzazione ed invio di dati incompleti o non veritieri:

- ✓ si applica una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 €;
- ✓ nel caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio, si applica la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Fermo restando il periodo semestrale di moratoria, l'Agenzia delle Entrate specifica che memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi costituiscano un unico adempimento ai fini della corretta documentazione dell'operazione.

Sono quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che impediscono la corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. L'omesso invio dei corrispettivi, seppur correttamente memorizzati ed inseriti in liquidazione IVA è quindi sanzionato al pari della mancata memorizzazione. L'Agenzia delle Entrate specifica che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione ma non esegue la trasmissione sarà quindi sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato telematicamente il relativo dato.